

CONVENZIONE

valida per gli anni accademici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l'accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio e la collaborazione ad attività culturali.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022

TRA

L'Università Telematica degli Studi IUL (di seguito denominato brevemente "Istituto") con sede a Firenze (FI), Via Michelangelo Buonarroti, n. 10, C.F. 05666530489, rappresentato dal Presidente, Dott. Flaminio Galli, nato a Roma il 05.07.1964, c.f. GLLFMN64L05H501S, domiciliata/o per la sua carica presso la sede dell'Istituto a Firenze, Via Michelangelo Buonarroti, n. 10

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "ARDSU" o "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Del Medico, nato a Firenze il 4 maggio 1960, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda, Viale Gramsci, n. 36, denominate congiuntamente "Parti",

VISTI

- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata

“tassa”) e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli Istituti universitari ed agli Istituti Superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;

- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26, con cui viene istituita, a far data 1 luglio 2008, l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;

- la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’articolo 36 della Legge regionale 14 luglio 2012, n. 35, che, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da Università e Istituti universitari statali con sede legale in Toscana;

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00.

CONSIDERATO CHE

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le università e gli istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo

tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Istituto e l'ARDSU in materia di:

- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti;
- collaborazione per lo scambio dei dati tra l'Istituto e l'ARDSU.

Articolo 2 – Versamento della tassa

La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici "PAGOPA" (realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale), raggiungibile dall'home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it

Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all'indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/tassa-regionale#metodo-di-pagamento> costantemente aggiornata.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 03.01.2005, n.4:

- gli studenti beneficiari di borse di studio erogata dall'Azienda e di prestiti d'onore;
- gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici sopra indicati;

le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della L.R.T. 32/2002;

gli studenti con disabilità con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% e comunque esonerati dai rispettivi istituti dal pagamento della contribuzione;

ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.03.1971, n. 118, sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell'iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell'anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tale concorso.

Limitatamente all'a.a. 2022/2023 per ragioni tecnico-organizzative l'Istituto provvede ad incassare dagli studenti iscritti la tassa regionale tramite la procedura di pagamento della contribuzione universitaria e si impegna a versare all'Azienda gli importi incassati entro il 31/05/2023. Per i successivi anni accademici oggetto della presente convenzione gli studenti iscritti all'Istituto verseranno la tassa regionale secondo le modalità previste al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 – Adempimenti a carico dell'Istituto

Le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico di dell'Istituto:

a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso,

agli allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo, tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento; parimenti l'Istituto rende noto agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;

b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell'anno successivo;

c) perfezionamento dell'iscrizione solo dietro presentazione di:

- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte;
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata da ARDSU e stampata direttamente dallo studente dall'apposita procedura online.

d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 31/05 dell'anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico, nel quale siano indicati separatamente cognome, nome e codice fiscale ed eventuale motivo di esonero, degli studenti immatricolati e iscritti agli anni successivi al primo, seguendo il tracciato comunicato dall'ARDSU.

Articolo 4 – Adempimenti a carico dell'ARDSU

L'ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:

a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in

misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;

b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti dell'Istituto affinché sia divulgato agli studenti;

c) rilasciare agli studenti che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione in modo che gli stessi possano provvedere a scaricarla direttamente dall'apposita procedura informatica;

d) trasmettere all'Istituto, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi, per i quali il termine ultimo per il pagamento della tassa andrà a scadere il 31 Marzo dell'anno successivo;

e) trasmettere all'Istituto un elenco, in formato elettronico, degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva.

Articolo 5 – Accesso ai servizi del diritto allo studio

Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno accesso ai servizi connessi alla borsa secondo quanto previsto dal bando di concorso. La generalità degli studenti può accedere al servizio di ristorazione alle modalità e le tariffe disciplinati dagli appositi Regolamenti ARDSU e alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Gli studenti dell'Istituto possono

accedere alle attività culturali e sportive organizzate dall'Azienda o per le quali l'Azienda sostiene l'accesso con le modalità previste per ogni attività.

Articolo 6 – Strumenti di raccordo

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") e successive integrazioni. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- Tipologia dei dati personali: dati anagrafici e economico-patrimoniali
- Categorie degli interessati: studenti iscritti ad altri corsi attivati dall'istituto e riconosciuti dalla legge 508/99 e dal DM 93/11 sopra citati.

A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;
- b) individuazione di procedure che facilitano la concessione e la fruibilità

dei benefici agli studenti;

- c) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione degli studenti e degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.

Articolo 7 – Responsabili

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:

- Dott. Massimiliano Bizzocchi, Direttore Generale dell'Istituto;
- Dott. Carlo Giatti, Coordinatore del Servizio Benefici e Interventi Monetari per ARDSU.

Articolo 8 – Variazione importo tassa

Eventuali variazioni sull'importo della tassa che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente all'Istituto da parte di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico 2022-2023, e per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.

Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

Articolo 10 – Definizione delle controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano a effettuare ogni

possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 11 – Imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro 48,00 è assolta da entrambe le Parti in parti uguali e l'adempimento avviene virtualmente da parte dell'Azienda tramite Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Articolo 13 – Norma conclusiva

La presente convenzione viene letta e approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Università Telematica degli Studi IUL, Dott. Flaminio Galli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott. Marco

Del Medico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82